

## STATUTO

### ART. 1 COSTITUZIONE 1.1.

È costituita ai sensi, degli artt.36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 383 del 7 dicembre 2000, un'associazione di promozione sociale, denominata “Comunione Internazionale 153”, d'ora in avanti “Associazione”, regolata dal presente statuto.

### ART. 2 SEDE LEGALE 2.1.

L'Associazione ha sede a Reggio Calabria (RC), via Saracinello, n. 135 e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali a carattere operativo o di rappresentanza sia in Italia che all'estero, qualora lo ritenga opportuno.

### ART.3. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### ART.4. SCOPO SOCIALE.

L'Associazione è senza scopo di lucro. L'Associazione è costituita con la finalità di “promuovere le relazioni internazionali finalizzate alla cooperazione tra i popoli con particolare enfasi nella promozione e protezione del lavoro e della famiglia in Italia e all'estero”. L'Associazione è a carattere volontario e costituita da associati i quali condividendo lo spirito e gli ideali, operano per la realizzazione delle finalità istituzionali. L'Associazione opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e si rivolge a tutte le organizzazioni e a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, idee e religione, sia nazionali che internazionali.

### ART.5. OGGETTO SOCIALE

Al fine di perseguire il proprio scopo sociale, l'Associazione svolgerà le seguenti attività, sia a carattere nazionale che internazionale: a) favorire e promuovere le sinergie e la collaborazione tra i popoli, incentivando e facilitando i rapporti di amicizia e di solidarietà internazionali con interventi mirati attraverso progetti di Cooperazione per lo Sviluppo, con associazioni o enti degli altri paesi; b) favorire la promozione di progetti informativi e formativi dedicati all'europeizzazione e all'internazionalizzazione dei popoli; c) promuovere, in favore degli associati e/o di terzi, iniziative per agevolare lo studio, l'analisi, la progettazione e la conduzione di attività finalizzate allo sviluppo di progetti internazionali sia di imprenditoria che di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo; d) favorire le attività finalizzate alla diffusione delle informazioni relative alla storia, agli organi costitutivi e al funzionamento dei paesi dell'Unione Europea e delle altre nazioni del mondo; e) favorire l'interscambio di conoscenze ed esperienze tra i paesi organizzando viaggi culturali e di studio verso l'Italia e dall'Italia al mondo. f) offrire sostegno alle realtà imprenditoriali italiane in difficoltà attraverso consulenze, supporto tecnico, amministrativo per guidarli nella loro crescita incentivando l'internazionalizzazione e la promozione all'estero. g) Promuovere lo sviluppo sostenibile, la Responsabilità Sociale Territoriale, la sensibilizzazione e lo scambio di buone pratiche imprenditoriali, la trasparenza e il miglioramento continuo, nonché l'adesione a iniziative internazionali per aumentare il valore umano e professionale delle imprese italiane. h) gestire, attraverso forme di auto-organizzazione e mutualità familiare, l'attività di assistenza e ascolto delle famiglie degli imprenditori in difficoltà e associati; promuovere l'assistenza, il sostegno ed il mutuo aiuto tra le famiglie;

## **ART.6. ATTIVITÀ ACCESSORIE.**

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà organizzare o favorire l'organizzazione di: a) eventi, convegni, conferenze, congressi, tavole rotonde, seminari, dibattiti, incontri tecnici, inchieste pubbliche, mostre artistiche, culturali o scientifiche e fiere di interesse per gli associati; b) percorsi di informazione, formazione, addestramento e stage; c) borse di studio o concorsi anche a premi; d) comitati, commissioni o gruppi di studio e ricerca; e) attività editoriali finalizzata alla pubblicazione di libri, riviste, bollettini e atti di convegni o di seminari o di studio o di ricerca; f) attività con centri ed associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione, stabilendo gli opportuni collegamenti ed eventualmente coordinandone le attività; g) attività di ricognizione, per conto proprio o su richiesta di terzi, per individuare le competenze di soggetti specifici; h) attività di partecipazione in qualità di soggetto capofila o partecipante, per il finanziamento di progetti a carattere nazionale, europeo ed internazionale; i) attività di servizio per la diffusione di banche dati, anche normative, informazioni per il funzionamento dell'Unione Europea, informazioni riguardanti i bandi finanziati dai programmi dell'Unione Europea ed altro ancora; Inoltre l'Associazione, per perseguire i suoi scopi potrà: 1. istituire gruppi di lavoro, nell'ambito dell'organizzazione interna all'Associazione che, opportunamente regolamentati, si occupino di specifiche sezioni tematiche; 2. stipulare accordi con enti, federazioni ed associazioni a carattere nazionale o internazionale, mantenendo la propria autonomia; 3. sottoscrivere convenzioni, anche a carattere internazionale, con enti pubblici e/o privati per perseguire gli scopi statutari ovvero offrire agli associati proficue opportunità o facilitazioni; 4. svolgere attività turistiche e ricettive per i propri associati, condizionata alla stipula di polizze assicurative secondo la normativa vigente; 5. promuovere e pubblicizzare tali iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati. 6. L'associazione svolgerà ogni attività che propenda a favorire lo sviluppo e la realizzazione dello scopo sociale.

## **ART.7 SOGGETTI CHE POSSONO ASSOCIARSI**

Possono divenire Associati tutti coloro, senza distinzioni o discriminazioni, che, condividendo e accettando lo spirito e gli ideali dell'Associazione, intendono impegnarsi per il raggiungimento degli scopi del presente Statuto. I soggetti che possono associarsi sono: a) le persone fisiche che presentano domanda all'Associazione; b) le persone giuridiche quali organizzazioni pubbliche e/o private che presentano domanda all'Associazione attraverso il loro legale rappresentante.

## **ART.8. CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

Il numero per l'ammissione degli Associati è illimitato. Gli aspiranti associati dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, che avrà facoltà di accettarla o respingerla, senza rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. Le ammissioni sono deliberate in seduta valida del Consiglio Direttivo.

## **ART.9. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

In base all'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza, tutti gli Associati hanno diritto di voto in sede assembleare sia ordinaria che straordinaria. Gli Associati hanno i seguenti diritti e obblighi, dal momento dell'ammissione e successivamente per ogni anno sociale, a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- c) rispettare le decisioni prese dagli Organi Sociali dell'Associazione;
- d) l'osservanza della normativa giuridica generale vigente, nonché l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice Etico dell'Associazione.
- e) per le persone fisiche godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Sociali dell'Associazione e godere dell'elettorato attivo per le persone giuridiche;
- f) versare la quota annuale associativa, la quale è intrasmissibile e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato;
- g) tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri Associati sia con i terzi. Agli Associati non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso eventuale di spese eventualmente sostenute, debitamente documentate e deliberate dal Consiglio Direttivo. Gli associati hanno il diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie agli Associati interessati ad esse. Nessun Associato può utilizzare a titolo personale ed in qualsiasi sede il nome dell'associazione a meno di eventuale autorizzazione del Consiglio Direttivo, la quale può essere data solo per il raggiungimento degli scopi statutari.

#### **ART.10. CRITERI DI ESCLUSIONE E DI ESPULSIONE DELL'ASSOCIATO**

Viene escluso dalla condizione di Associato, colui che avendone formulato richiesta all'Associazione non possieda i requisiti ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Viene espulso dalla condizione di Associato, colui che:

- a) inoltra dimissioni, indirizzate dal dimissionario a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto solo dopo aver verificato che egli abbia versato tutti i contributi economici dovuti all'Associazione;
- b) è oggetto di deliberata relazione motivata del Consiglio direttivo per:
  - 1) morosità;
  - 2) gravi motivi derivanti dal contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione;
  - 3) mancato rispetto del Codice Etico dell'Associazione;
  - 4) comportamento inadempiente o in contrapposizione alle previsioni del presente Statuto, dei regolamenti ad esso collegati;
  - 5) comportamenti che danneggiano moralmente o materialmente l'associazione ovvero che fomentino dissidi in seno ad essa;
  - 6) comportamenti che offendano il decoro e l'onore dei singoli Associati o l'associazione stessa;
  - 7) inadempienza all'attività dell'Associazione;
- c) viene a essere noto il suo decesso se persona fisica ovvero cancellazione se persona giuridica, di cui verrà preso atto durante le sedute del Consiglio Direttivo. L'Associato che per qualsiasi motivo viene

espulso all'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati; il decesso dell'Associato, persona fisica, non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo, così come la cancellazione dell'Associato, persona giuridica, non conferisce alcun diritto nell'ambito associativo ad eventuali creditori.

#### ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: - l'assemblea degli associati; - il consiglio direttivo; - il presidente; Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia - il collegio dei garanti; - il collegio dei revisori dei conti.

#### ART. 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

a) L'assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell'apposito registro.

b) Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un solo associato.

c) L'assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'associato alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.

d) L'assemblea ha i seguenti compiti:

1. deliberare sui principi e sugli indirizzi generali dell'associazione;
2. discutere e approvare il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo;
3. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
4. approvare eventuali regolamenti interni;
5. eleggere il consiglio direttivo, il collegio dei garanti ed il collegio dei revisori dei conti;
6. deliberare le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione.

#### ART. 13 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

13.1. L'assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione inviata con lettera, a mezzo telefax e/o e-mail a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea con indicazione anche della seconda convocazione. E' obbligatorio accertarsi che la convocazione sia arrivata a tutti gli associati.

13.2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

13.3. Della convocazione dell'assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza.

13.4. L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli associati o del consiglio direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell'associazione (vedere art. 12 e 13).

13.5. L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.

13.6. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

13.7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

#### ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri non superiore a undici eletti dall'assemblea fra i propri associati.

14.2. Fatta eccezione per i poteri spettanti all'assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle direttive generali dell'assemblea e, specificatamente:

- a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) predisponde annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) propone eventuali regolamenti interni all'assemblea;
- d) propone le modifiche allo statuto all'assemblea;
- e) stabilisce l'entità della quota associativa a carico degli associati quando prevista.

14.3. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il presidente, il vicepresidente ed il segretario. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti dall'assemblea degli associati.

14.4. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'associazione.

14.5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.

14.6. In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'assemblea.

#### ART. 15 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO

15.1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e

consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'associazione.

15.2. Il vicepresidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

15.3. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

#### ART. 16 ENTRATE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.;
- j) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- k) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- l) utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali; È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART.17. ATTIVITÀ VOLONTARIA E RETRIBUITA

Nessuna carica dell'Associazione è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli Associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione. L'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguitamento dei fini istituzionale. L'Associazione potrà inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, così come previsto dall'Articolo 18, Comma 2 della Legge 7 dicembre 2000, n.383.

## **ART.18. ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'Associazione è senza fini di lucro e viene espressamente previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha decorrenza dal 1° (primo) gennaio di ciascun anno e termina al 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede all'esame del bilancio consuntivo da approvarsi entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Si dispone l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **ART.19. MODALITÀ DI SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (arrotondati per eccesso) degli Associati aventi diritto al voto; il patrimonio residuo, dallo scioglimento dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ART. 20 MODIFICHE DELLO STATUTO 13.1.**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**ART. 21 NORME INTEGRATIVE** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia. Reggio Calabria, 06/02/2018

Comunione Internazionale 153

Il Presidente \_\_\_\_\_